

SISTRI. Dal 1° febbraio 2015 potranno essere sanzionate le mancate iscrizioni o l'omesso pagamento al Sistri.



“Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260 -bis , commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015”. È questo

quanto si legge all’articolo 9 del c.d. Milleproroghe (Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192).

Previsione, questa, che però non può che generare qualche perplessità, soprattutto ove si consideri che l’intero sistema ancora non è operativo.

Appaiono quindi perfettamente condivisibili le proteste di alcune associazioni di categoria affinché sia sospesa la richiesta di versamento dei contributi e delle relative sanzioni *“sino a quando non si avrà un sistema funzionante, al minor costo possibile per le aziende aderenti”*.

Effettivamente il sistema del Sistri naviga da tempo in una sorta di “limbo degli adempimenti” e, ad oggi, l’unica cosa che è possibile affermare è che il Milleproroghe ha sdoppiato il sistema sanzionatorio, creando non poca confusione.

È infatti da sottolineare che:

- le sanzioni previste per l’utilizzo del sistema Sistri non potranno essere applicate sino al 31 dicembre 2015;
- le sanzioni per la mancata iscrizione o l’omesso pagamento del contributo Sistri potranno essere irrogate già dal 1° febbraio 2015.

Quindi, sebbene l'intera operatività del sistema sia stata fatta slittare di un anno, le imprese sono comunque chiamate a pagare un contributo che, ovviamente, non è di alcuna utilità.

L'incoerenza dell'intero sistema tracciato può essere letta anche nel comunicato stampa diffuso da Rete Imprese Italia: *"Ora si chiede di pagare per un sistema la cui operatività è stata differita di un anno e che non è mai divenuto effettivamente operativo, tanto che nei prossimi mesi sarà archiviato in maniera definitiva"*.

Chi è chiamato alle casse

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 152/2006, sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):

– gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi originati da:

- attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006;
- attività con più di dieci dipendenti di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania;
- attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del

2006.

- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Possono inoltre aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli appena richiamati.

FONTE: fiscal-focus.info